



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Cosenza

**A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI DI COSENZA
LORO SEDI**

Cosenza, 1 aprile 2022

Gentile Collega,

la presente per comunicarTi le informazioni di seguito riportate:

REVISIONE ALBO DEI CTU.

A seguito del Protocollo sottoscritto in data 16.12.2019 tra il Tribunale di Cosenza, la Procura della Repubblica di Cosenza e gli Ordini Professionali sono state riviste le regole per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo dei CTU.

La nostra Circolare del 24 gennaio 2020 ha avviato l'iter procedurale, acquisendo le richieste degli interessati che hanno manifestato la volontà a permanere iscritti presso il suddetto Albo CTU.

Il Tribunale di Cosenza ha comunicato agli ordini professionali che l'emergenza sanitaria Covid-19 ha determinato un rallentamento delle attività non urgenti ed anche per la procedura di revisione dell'Albo non è stato possibile rispettare i tempi tecnici previsti.

Pertanto, coloro che non avessero già provveduto alla presentazione della domanda di permanenza nel suddetto Albo devono trasmetterla **entro e non oltre il 30 aprile 2022**, precisando che le domande che perverranno oltre tale termine non verranno prese in considerazione.

Si sottolinea che, per espressa previsione della comunicazione a firma del Presidente del Tribunale, **la mancata conferma della manifestazione della volontà a permanere iscritti nell'Albo dei CTU entro il termine del 30 aprile 2022, equivarrà a mancato interesse con contestuale cancellazione dal medesimo Albo.**

Coloro che non avessero ancora provveduto ad inviare la domanda potranno compilare il facsimile allegato, che dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo PEC: presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it.

Contestualmente, la stessa comunicazione, completa della documentazione allegata, dovrà essere trasmessa anche al seguente indirizzo: info@odc.cs.it.

La ricevuta di consegna della mail spedita all'Ordine, in forza del punto f) dell'art. 8 del protocollo, costituirà per il professionista prova di avvenuta comunicazione.

Alla comunicazione dovrà essere prodotta, obbligatoriamente, la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. nella materia e/o specializzazione per la quale si chiede di mantenere l'iscrizione all'albo;
- b) Curriculum vitae Europeo;
- c) Dichiarazione di essere in possesso di propria PEC e firma digitale;
- d) Dichiarazione di insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio;
- e) Prova di aver partecipato nel corso dell'ultimo quadriennio ad almeno un corso di formazione tecnica giuridico previsto dall'art. 3 del regolamento ovvero di aver svolto almeno quattro consulenze tecniche d'ufficio ovvero otto consulenze di parte, oltre che prova del doveroso aggiornamento professionale periodico nella materia per la quale il consulente è iscritto all'albo dei CTU.

Istituzione Commissioni di Studio e Gruppi di lavoro.

Ti informo che il Consiglio dell'Ordine, nella seduta dello scorso 30 marzo c.a., ha deliberato, fatte salve eventuali successive integrazioni, l'Istituzione delle seguenti Commissioni di studio e gruppi di lavoro nelle seguenti materie:

1. Diritto Tributario;
2. Diritto Societario;
3. Enti Locali;
4. Contenzioso Tributario;
5. Enti No Profit;
6. Procedure Concorsuali;
7. Esecuzioni Immobiliari;
8. Antiriciclaggio e Gestione Studio;
9. Agricoltura;
10. Lavoro;
11. Finanza Agevolata;
12. Mediazione, Arbitrato, Sovraindebitamento;
13. Giovani;
14. Transizione digitale ed organizzazione sito web.

Qualora fossi interessato ad offrire il Tuo contributo, Ti invito a manifestare la Tua disponibilità alla partecipazione alle Commissioni di studio compilando il modulo allegato e disponibile sul sito www.odc.cs.it e trasmetterlo alla segreteria dell'Ordine **entro e non oltre il prossimo 20 Aprile p.v.**

Aggiornati i Codici ATECO per i Commercialisti.

A partire da aprile, i soggetti interessati (in particolare, i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione "A" dell'Albo) dovranno presentare all'Agenzia delle entrate una dichiarazione di variazione dati IVA per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell'Archivio anagrafico. In sede di compilazione dei modelli dichiarativi dovranno poi indicare il nuovo codice attività.

Con l'aggiornamento ISTAT 2022 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, sono state riorganizzate – anche su sollecitazione del Consiglio Nazionale dei Commercialisti – le sottocategorie all'interno della categoria Ateco 69.20.1 – Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile. In particolare, è stato modificato il contenuto del codice Ateco 69.20.11, già riservato ai "servizi forniti da dottori commercialisti", che ora è invece dedicato ai "servizi forniti da commercialisti", includendovi pertanto tutti gli iscritti nella sezione "A" dell'Albo unico e quindi anche i ragionieri commercialisti, ai quali era precedentemente destinato il codice Ateco 69.20.12 (già "servizi forniti da ragionieri e periti commerciali"). Il contenuto del codice Ateco 69.20.12 è stato, conseguentemente, anch'esso modificato, per cui ora accoglie i "servizi forniti da esperti contabili", ossia da soggetti iscritti nella sezione "B" dell'Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La novità è stata comunicata con un'informativa ai presidenti degli Ordini territoriali dei commercialisti firmata dai tre Commissari straordinari del Consiglio nazionale della categoria, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani.

La nuova classificazione delle attività economiche è stata predisposta per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, poiché essa viene utilizzata da parte delle pubbliche amministrazioni anche per finalità amministrative, per consentire la sua implementazione operativa tale nuova classificazione sarà adottata a **partire dal 1° aprile 2022.**

TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021

Dizione ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022	ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022	ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021	Dizione ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Servizi forniti da commercialisti	69.20.11	69.20.11 p	Servizi forniti da dottori commercialisti
		69.20.12 p	Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
Servizi forniti da esperti contabili	69.20.12	69.20.11 p	Servizi forniti da dottori commercialisti
		69.20.12 p	Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali

Nell’informativa dei commissari straordinari si spiega che pertanto i soggetti che a seguito dell’introduzione di un nuovo codice attività, della suddivisione di un codice preesistente e della modifica della descrizione del codice risultano interessati da un nuovo codice Ateco relativo all’attività da loro esercitata dovranno, a partire dal mese di aprile 2022, presentare all’Agenzia delle entrate, ex articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, una dichiarazione di variazione dati IVA, per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell’Archivio anagrafico. In sede di compilazione dei modelli dichiarativi (REDDITI, IVA, ISA, ecc.) da presentare a decorrere dal 1° aprile 2022 (dopo la variazione dati presentata alle Entrate), dovranno poi indicare il nuovo codice attività.

I soggetti interessati dalla nuova codifica (in particolare, i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico, le associazioni professionali, le società semplici e le società tra professionisti partecipate da ragionieri commercialisti con codice Ateco 69.20.12) potranno quindi comunicare all’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° aprile, la variazione del proprio codice attività da 69.20.12 a 69.20.11, tramite il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Imprese individuali e lavoratori autonomi) o il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Soggetti diversi dalle persone fisiche), tenendo presente che i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica da trasmettere in via telematica al Registro delle imprese, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l’unico adempimento da svolgere.

Con i migliori saluti

Il Consigliere Segretario
(Chiara Bertero)*

Il Presidente
(Eustachio Ventura)*

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993